

**COMUNE DI ALBIANO D'IVREA**

Copia

DELIBERAZIONE N° 32**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO :**D.G.R. N. 8-8304/2024/IX. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **ottobre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

COGNOME e NOME	PRESENTE
Venerina TEZZON - Presidente	Sì
Vincenzo RADDI - Vice Sindaco	Sì
Pier Felice VOGLIAZZO - Assessore	Sì
Rosella TENCA - Consigliere	Sì
Giampaolo FRESC - Consigliere	Sì
Vittoria BEZACCIA - Consigliere	Giust.
Jessica OLLEARIS - Consigliere	Giust.
Sergio LEONARDI - Consigliere	Sì
Andrea Gino TOSI - Consigliere	Sì
Mauro GAIDA - Consigliere	Giust.
Bruno Michele ARIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora **Dott. Luca FASCIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **Venerina TEZZON** nella sua qualità di **PRESIDENTE** pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

OGGETTO : D.G.R. N. 8-8304/2024/IX. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco sulle singole voci;

ESAMINATA perciò la proposta di deliberazione di seguito allegata;

RITENUTA essa meritevole di approvazione;

VISTO CHE sulla presente deliberazione in merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 8

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito allegata.

—oOo—

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000).

OGGETTO: D.G.R. N. 8-8304/2024/IX. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

IL SINDACO

Premesso che:

-il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), attribuisce ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

-il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «*Codice della protezione civile*» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile, all'art. 32, comma 2, prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e al comma 3 dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

-ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

-ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, di cui alla lettera h) del medesimo comma;

-ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

Preso atto che il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgano di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Visto il decreto legislativo del 6 febbraio 2020, n. 4, recante *«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”»*;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;
- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui -all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;
- l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017 *«Codice del Terzo settore»* prevede che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

Tenuto conto che, al fine di rendere coerenti le disposizioni del Codice della protezione civile e del Codice del Terzo settore, il comma 4 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 117 del 2017 *«Codice del Terzo settore»*, come modificato dall' art. 66, comma 02, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che *«ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al sopra citato art. 32, comma 2, non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile»*;

Preso atto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile del 22 dicembre 2022 *“Approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile”*, in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile”;

Dato atto che la predetta Direttiva, per quanto non espressamente previsto nella stessa, rimanda alle normative statali, regionali e alle specifiche disposizioni vigenti in materia di volontariato di protezione civile;

Ritenuto a tal fine necessario approvare lo schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione civile in attuazione dell'art. 35, c. 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della PCDM pubblicato in G.U. 3 marzo 2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, volto a garantire un quadro coordinato e integrato sul territorio, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e garantire e assicurare un'adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività e agli eventi di protezione civile alla luce della nuova normativa;

Preso atto:

- della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante *«Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»*;
- della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente *«Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»*;
- del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante *«Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»*;
- della nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale

della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;

-della nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;

-della nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*»;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «*Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «*Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore*»;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «*Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;
- la legge 15 dicembre 2023 n. 191, art. 13-quarter (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici), che al comma 4 stabilisce che all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo”;

Atteso che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Comune di Albiano d'Ivrea, in quanto trattasi di disciplina regolamentare senza ricadute sul bilancio comunale.

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Servizio in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012;

PROPONE AL Consiglio Comunale

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare il Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale Protezione civile in attuazione dell'art. 35, c. 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della

PCDM pubblicato in G.U. 3 marzo 2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Comune di Albiano d'Ivrea, come in premessa attestato;

Di pubblicare l'approvato Regolamento sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;

Di trasmettere il regolamento così come adottato dal Consiglio Comunale di Albiano d'Ivrea agli uffici competenti della Regione Piemonte.

Il sottoscritto Sindaco propone che l'Organo Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Albiano d'Ivrea, 08/10/2024

Il SINDACO
F.to Venerina TEZZON

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
PARERE REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	08/10/2024	F.to: Venerina TEZZON

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(F.to Venerina TEZZON)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Luca FASCIO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG.PUBBL. N° 577

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Albiano d'Ivrea, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/10/2024.

Albiano d'Ivrea, 31/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
In originale firmato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune ed attesta che la stessa è divenuta esecutiva il giorno 10/11/2024 ed inoltre viene dichiarata:

X immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D Lgs. 267/2000);
esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Venerina TEZZON)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Albiano d'Ivrea, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
